

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2826 del 05/06/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 DITTA C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI S.R.L. IN COMUNE DI VENTASSO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2942 del 05/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 24894/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI S.R.L.**" - Ventasso.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la D.G.R. n. 286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";

Vista la D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";

Vista la D.G.R. n. 1795/2016 della Regione Emilia Romagna "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata dalla Ditta "**C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI S.R.L.**" avente sede legale in Comune di **Villa Minozzo – Via S. Bartolomeo n. 30** – Provincia di Reggio Emilia e impianto in Comune di **Ventasso – Via Rivarossa** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **recupero rifiuti inerti**, acquisita agli atti di ARPAE con **PGRE/2017/9876** del **25/08/2017** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per il conseguimento dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. 286/05;
- Rinnovo senza modifiche della Comunicazione per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

La Ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente agli scarichi di acque reflue ed alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. In specifico, la documentazione presentata dalla ditta per la presente AUA, prevede il proseguimento senza modifiche dell'attività di recupero rifiuti relativamente alla tipologia 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di*

rivestimenti stradali, purchè prive di amianto” di cui all’Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e relativo scarico costituito dalle acque reflue di dilavamento del piazzale su cui viene svolta l’attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti inerti.

Visto che, secondo quanto dichiarato nell’istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell’AUA;

Visto il parere favorevole di compatibilità con il PTCP della Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PGRE/2017/13532 del 20/11/2017;

Visto il parere favorevole di compatibilità urbanistica del Comune di Ventasso acquisito in data 16/04/2018 con PGRE/2018/4605;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l’Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del DPR 59/13 per l’impianto della ditta **“C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI S.R.L.”** ubicato nel Comune di **Ventasso – Via Rivarossa**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06 e D.G.R. 286/05
Rifiuti	Comunicazione per l’effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all’impatto acustico

2) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 286/05;**
- **Allegato 2 – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell’art.216 di cui al D. Lgs. 152/2006**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dell’Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e DGR 286/05

- La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento derivanti dal piazzale, con fondo in stabilizzato, di 630 m² su cui viene svolta l'attività di messa in riserva di rifiuti latero-cementizi.
- I reflui, raccolti da griglie, sono trattati da un impianto costituito da una vasca di accumulo e decantazione acque della capacità di 8 m³.
- La Ditta dichiara che, rispetto a quanto autorizzato, la rete fognaria e l'impianto di depurazione non sono variati.
- Il corpo idrico superficiale recettore delle acque di scarico è il Fosso di Rivarossa appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.

Prescrizioni

1. Lo scarico, a valle degli impianti di depurazione, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malf funzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza, al fine di evitare inquinamento delle acque superficiali; a tale scopo dovrà essere installato a valle degli impianti di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate. Per i sopracitati malf funzionamenti, dovrà essere data immediata comunicazione alla scrivente ARPAE (SAC e Sezione territorialmente competente), indicando anche i tempi per il ripristino.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
6. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
7. La Ditta dovrà dotarsi di sistemi atti ad indicare tempestivamente il malf funzionamento degli impianti di trattamento.
8. I fanghi prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06; i formulari di trasporto devono essere conservati e tenuti a disposizione per gli organi di controllo.
9. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere mantenuto con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
10. Almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico dello scarico delle acque, che attesti il rispetto dei limiti tabellari, relativamente ai seguenti parametri di tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06: solidi sospesi totali e idrocarburi totali, su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora l'evento meteorico sia di durata inferiore a 3 ore.
11. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
12. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore. Il punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
13. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.

Allegato 2 – Operazioni di recupero rifiuti art.216 di cui al D. Lgs. 152/2006

Ditta C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI SRL
Impianto: VENTASSO – VIA RIVAROSSA

Registro Provinciale Recuperatori n. **174**

L'impianto risulta iscritto al n. 174 del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 a far data dal 18/06/2007, a seguito della presentazione delle seguenti comunicazioni: a seguito della presentazione di rinnovo dell'attività, allo stesso impianto rimane attribuito il n. 174

- comunicazione datata 12/10/2006, pervenuta il 16/10/2006 esercizio attività a far tempo dal 18/6/2007;
- comunicazione datata 31/01/2012, pervenuta il 23/03/2012 esercizio attività a far tempo dal 22/06/2012.

La comunicazione, presentata dalla ditta per la presente AUA, prevede il proseguimento senza modifiche dell'attività di recupero rifiuti relativamente alla tipologia 7.1, lett. a), di cui all'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998. La ditta effettua operazione di recupero rifiuti speciali, non pericolosi R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

I rifiuti vengono suddivisi per codice CER e stoccati in cumuli su superficie in compattato stabilizzato dello spessore di 30 cm, nelle aree indicate nella planimetria di riferimento, Tavola 01 con oggetto "Planimetria generale H2O – rifiuti" datata luglio 2017, e successivamente conferiti ad impianti autorizzati allo svolgimento dell'operazione di trattamento R5.

I quantitativi complessivi annui di rifiuti sottoposti a trattamento sono pari a 4.126,5 tonnellate, mentre i quantitativi istantanei sono pari a 1.035 tonnellate.

Prescrizioni

- L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria datata 07/2017 ed alla documentazione tecnica presentata.
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici CER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nello stesso allegato, è necessario che sia inoltrata preventivamente una domanda di modifica di AUA.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta coerentemente a quanto contenuto nella documentazione prodotta e nel rispetto delle modalità, quantità e di quanto altro previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione.

- Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - a. urbanistica ed edilizia;
 - b. inquinamento atmosferico;
 - c. prevenzione incendi;
 - d. scarico di acque reflue;
 - e. inquinamento acustico;
 - f. sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- I rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento.
- I rifiuti stoccati devono essere divisi in cumuli ed eventuali materiali presenti (es: frazioni metalliche, cavi elettrici, plastica etc.) derivanti dall'attività di demolizione devono essere separati e smaltiti o avviati a recupero in idonei impianti autorizzati.
- Eventuali altri materiali non avviati al trattamento devono essere raccolti in aree separate e smaltiti in discariche autorizzate.
- Tutta l'area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l'accesso agli estranei.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Tabella n. 1

07.01		rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto				R13	
07.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]					R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	342	513	1377	2052		
200301	rifiuti urbani non differenziati	6	9	15	22,5		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	342	513	1368	2052		
TOTALE		690	1035	2760	4126,5		

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico, la Ditta dichiara di non rientrare tra quelle elencate all'Allegato B del DPR n. 227/2011, di non produrre emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio e di essere conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.